

Oggetto: Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

Introduzione

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, che sostituisce Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43 è stato redatto per adempiere alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 che ha abrogato il Regolamento (CE) 842/2006.

Si precisa che le certificazioni richiamate dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (di seguito denominato "D.P.R. n. 146/2018") si intendono certificazioni rilasciate da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA.

Il presente schema abroga il Regolamento tecnico RT-30 rev.02 ACCREDIA- Prescrizioni per l'accREDITAMENTO di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008.

Contesto Normativo vigente:

- **Regolamento (UE) n. 517/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- **Regolamento (CE) n. 307/2008** che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146** - Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Schema di accreditamento per il rilascio della certificazione agli Organismi di attestazione

Il presente schema è stato predisposto da ACCREDIA, sentite le Parti interessate, e approvato con decreto n. 9 del 29/01/2019 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito “Ministero dell’Ambiente”) ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Nota: le normative citate nello schema, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell’edizione vigente.

<p>Norme di accreditamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - RG 01 ACCREDIA (ultima edizione) - RG-01-03 ACCREDIA (ultima edizione) - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
<p>Norme di certificazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento (CE) n. 307/2008 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
<p>Organismo di attestazione di formazione (OdA) e Organismo di valutazione della conformità (CAB)</p>	<p>L’Organismo di Attestazione di formazione (OdA) rilascia un attestato di formazione persone alle persone fisiche che ha completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato del Regolamento (CE) n. 307/2008.</p> <p>L’Organismo di valutazione della Conformità (CAB) definisce uno schema per la valutazione della conformità al fine di verificare che il documento (Progettazione del Corso) predisposto dall’OdA consideri i requisiti specificatamente riportati nell’allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto riguarda le competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione.</p>
<p>Criteri di competenza Gruppo di Verifica</p>	<p>Gli Auditor del Gruppo di Verifica devono avere competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti gli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc..) tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).</p> <p>Gli auditor del Gruppo di Verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente agli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore; b) conoscenza delle metodologie di audit nel settore della formazione professionale. <p>Il Gruppo di Verifica (di seguito “GVI”) nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento (CE) n. 307/2008 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 00/00/0000, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018 <p>Il CAB deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che lo stesso sia composto da auditor (e, ove necessari, da esperti tecnici), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l’audit.</p>
<p>Criteri di competenza del personale incaricato a svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riesame della domanda; - il riesame dei risultati della valutazione; - la decisione relativa alla certificazione 	<p>Il CAB deve dotarsi di procedure e criteri per la qualifica delle funzioni interessate al fine di assicurare adeguate competenze richieste per i compiti e per le responsabilità che assumono.</p> <p>I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit nel settore della formazione professionale; - conoscenza dei processi del CAB; - conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra: <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. n. 146/2018 • Regolamento (UE) n. 517/2014; • Regolamento (CE) n. 307/2008; • Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente il 00/00/0000, ai sensi dell’art. 4 del ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018. <p>La persona o il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell’auditor del GVI.</p>

Durata della certificazione	La certificazione ha la durata di dieci anni secondo il seguente schema:											
	Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fase	Cert.	Sorv.	Rinn								
	Modalità di verifica	Esame doc. e Verifica in sede (16h)	Esame doc. e Verifica in sede (16h)									
Rapporti contrattuali	<p>Negli accordi legalmente validi tra il CAB e l'OdA (di seguito "contratto"), vengono stabilite le informazioni e la documentazione previste al § "Sorveglianza", che devono essere inviate dall'OdA entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione (sorveglianza/rinnovo).</p> <p>Nel contratto, dovrà essere inoltre disciplinata l'ipotesi di sostituire - in caso di eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi) - uno degli esami documentali con una verifica presso la sede dello stesso.</p> <p>Ai fini della trasparenza, nel contratto sottoscritto devono essere chiaramente indicate le modalità e le tempistiche per il ripristino della certificazione nel caso di sospensione. Inoltre deve essere chiaramente indicato che, nel caso di revoca della certificazione, l'OdA deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.</p>											
Modalità di verifica di prima certificazione e rinnovo	<p>Per procedere all'iter di certificazione e di rinnovo, l'OdA deve rendere disponibili al CAB i documenti del corso, necessari per effettuare l'esame documentale.</p> <p>La verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo.</p> <p>In caso di esito negativo, l'OdA deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.</p> <p>Il CAB deve effettuare la verifica ispettiva di prima certificazione e di rinnovo rispettando un tempo minimo di 16 ore presso la sede dell'organismo di attestazione. Parte del tempo deve essere dedicato alla verifica dell'erogazione di un corso, comprese le esercitazioni pratiche.</p> <p>Il CAB, <u>durante la verifica</u>, dovrà accertarsi che l'OdA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applichi in modo conforme i contenuti del documento (Progettazione del Corso) e, in particolare, i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008; - si avvalga di personale che dimostri competenza tecnica approfondita ed esperienza specifica nel settore sugli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.); - abbia a disposizione idonee infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura, ove applicabile) e utilizzi un documento per la corretta gestione delle stesse per l'esecuzione dell'attività formativa; - abbia attivato procedure per la gestione: <ul style="list-style-type: none"> • della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro, che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale; • della trasmissione al CAB degli attestati rilasciati, assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato; • dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (Vedi Nota 1) come previsto al paragrafo "Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei". - rilasci un attestato, completo delle informazioni di cui all'art. 3 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 307/2008, alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato "Registro telematico nazionale"). La persona fisica deve completare il corso di formazione entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. <p><i>Nota 1 - Per "Centro di formazione temporaneo" si intende quello utilizzato saltuariamente o "una tantum".</i></p>											
Decisione sulla certificazione e Certificato	<p>La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dal CAB in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.</p> <p>Il CAB deve fornire un certificato all'OdA che ha superato positivamente l'iter di certificazione.</p> <p>Il certificato dovrà contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome del CAB; - nome completo dell'OdA e ragione sociale (se non coincidenti); - numero del certificato; - il richiamo all'allegato dove sono riportati i "centri di formazione" permanenti e temporanei; - il seguente scopo della certificazione "Erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE"; - la seguente dicitura: Schema di certificazione e accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018; - data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato. 											

Sorveglianza	<p>Nell'arco dei dieci anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza del ciclo potranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.</p> <p>Il CAB, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 2), trasmette un sollecito all'OdA certificato per richiedere l'invio della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aggiornamento della Progettazione del Corso secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto attiene alle competenze e conoscenze; 2. elenco con CV aggiornati e relativa qualifica del personale di cui si avvale a dimostrazione della competenza tecnica approfondita e dell'esperienza specifica nel settore degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.); 3. elenco aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura [ove applicabile], anche utilizzando documentazione fotografica utilizzate per l'esecuzione delle attività formative; 4. procedure, eventualmente aggiornate, per la gestione: <ul style="list-style-type: none"> • della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche o tramite il proprio datore di lavoro che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale; • della trasmissione al CAB degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato; • dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (invio elenco e relativo aggiornamento della qualifica); <p>Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dall'OdA certificato la documentazione prevista ai punti da 1. a 4. richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>In assenza parziale o totale della autodichiarazione e della documentazione prevista ai punti da 1. a 4., il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.</p> <p>Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'OdA non trasmette l'autodichiarazione e/o la documentazione prevista ai punti da 1. a 4., il CAB provvederà alla revoca del certificato. L'OdA, prima di organizzare un nuovo corso, deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.</p> <p>Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'OdA la sussistenza della certificazione.</p> <p><i>Nota 2 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018</i></p>
Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei	<p>L'OdA può utilizzare Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei e, preventivamente al primo utilizzo e ad intervalli periodici per il mantenimento, deve qualificare lo/gli stesso/i valutando l'idoneità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della documentazione utilizzata per l'erogazione del corso; - della competenza del personale utilizzato per l'erogazione del corso; - delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.). <p>Il CAB deve verificare che l'OdA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbia un legame giuridico con tutti i "Centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei; - effettui audit di qualifica del "Centro di formazione" preventivamente al primo utilizzo; - si accerti, per ognuna sessione di formazione effettuata nei "Centri di formazione" permanenti e/o temporanei, del mantenimento dell'idoneità delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.) - effettui audit di mantenimento, nell'arco della durata della certificazione, su tutti i "Centri di formazione" permanenti prima dell'erogazione di una delle sessioni di formazione; - abbia inviato al CAB tutte le notizie inerenti i singoli siti ("Centri di formazione" permanenti e temporanei) comprendenti (ove presenti): corsi erogati, attestati emessi, reclami e/o ricorsi, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanentemente e/o temporanei), ecc. <p>L'OdA, almeno un mese prima della scadenza annuale della sorveglianza, deve fornire al CAB le evidenze delle attività svolte di cui sopra richiamandole in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>Tutti i "Centri di formazione" permanenti devono rientrare nel campo di applicazione della certificazione ed essere riportati in un apposito allegato al certificato.</p> <p>Per i "Centri di formazione temporanei" utilizzati saltuariamente o <i>una tantum</i>, il CAB dovrà mantenere adeguate registrazioni per dimostrare la loro idoneità riferita ad ogni singola sessione di formazione erogata.</p>
Registrazioni	<p>Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, il CAB deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'OdA).</p> <p>L'OdA certificato deve comunicare al CAB, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.</p> <p>Entro i successivi 10 giorni lavorativi, il CAB dovrà inserire nel Registro telematico nazionale le informazioni ricevute dagli OdA.</p> <p>Il CAB deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione degli OdA per la durata almeno di due cicli di certificazione (20 anni)</p>

Applicazione	<p>Il presente schema si applica a partire dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Gli organismi in possesso di accreditamento rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 continuano ad applicare l'RT-30 fino alla transizione del proprio accreditamento, che deve avvenire entro il 24 gennaio 2020.</p>
Transitorio certificazioni	<p>I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>I certificati rilasciati agli OdA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. Il CAB, alla prima sorveglianza, utile dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili, dandone comunicazione all'OdA.</p> <p>Il CAB deve comunicare agli OdA certificati che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al § "Sorveglianza".</p> <p>Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta dell'OdA certificato o del CAB, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.</p>
Transitorio accreditamenti	<p>Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 146/2018 gli accreditamenti dei CAB rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018. Trascorso tale termine, gli accreditamenti dei CAB che facciano ancora riferimento al D.P.R. n. 43/2012 verranno revocati.</p> <p>Entro tale periodo i CAB devono aggiornare lo scopo del proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 predisponendo uno specifico piano di transizione. Tale piano dovrà essere reso disponibile ad ACCREDIA entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del presente schema.</p> <p><i>Nota ACCREDIA, per facilitare la redazione del piano di transizione, ha predisposto un sintetico esempio dello stesso che contiene gli aspetti minimi che devono essere considerati e sviluppati (naturalmente è lasciata ai CAB la modalità di strutturare/integrare il modulo come riterrà più opportuno ai fini dell'efficacia)</i></p> <p>A seguito dell'invio del piano di transizione, la pratica verrà presentata al primo Comitato Settoriale di Accreditamento utile per procedere con l'aggiornamento del campo di applicazione dell'accREDITamento.</p> <p>Solo a seguito dell'ottenimento del nuovo accreditamento gli Organismi potranno procedere con il rilascio delle nuove certificazioni e il mantenimento delle certificazioni già emesse secondo i requisiti del presente schema.</p> <p>Nel periodo compreso dall'entrata in vigore D.P.R. n. 146/2018, e il nuovo accreditamento, i CAB, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 146/2018, potranno continuare con il rilascio delle nuove certificazioni, con i rinnovi delle certificazioni esistenti e con le sorveglianze annuali in conformità ai requisiti del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-30 (Prescrizioni per l'accREDITamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008).</p> <p>ACCREDIA verificherà il rispetto del piano proposto in occasione delle prime verifiche di sorveglianza o rinnovo, successive all'adozione del presente schema, già previste nel normale ciclo di AccREDITamento, con un incremento di giorni uomo in funzione dei certificati emessi. Il GVI valuterà il completamento delle azioni previste nel piano di transizione, le certificazioni emesse e le competenze del personale a fronte dei requisiti del presente schema.</p>